



COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Ex art. 198 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 16/04/2007

Modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 20 del 19/05/2016, n. 35 del 28/11/2018, n. 14 del 19/04/2023

SOMMARIO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI	4
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	4
ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE	4
ART. 3 NORME DI RINVIO	5
ART. 4 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	5
ART. 5 DEFINIZIONI	6
ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	8
ART. 7 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	9
ART. 8 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI	10
ART. 9 TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI	11
CAPO 2. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI	12
ART. 10 AMBITO DISCIPLINATO	12
Art. 11 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E LORO COLLOCAZIONE	12
CAPO 3. MODALITÀ DI RACCOLTA RIFIUTI	14
ART. 12 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE	14
ART. 13 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E ASSIMILATI	
ART. 13 BIS RACCOLTA PANNOLONI E PANNOLINI	15
ART. 14 NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE	16
ART. 15 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA	17
ART.16 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO	18
ART. 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI PER ALIMENTI E BEVANDE	
ART. 18 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA	18
ART. 19 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA	19
ART. 20 COMPOSTAGGIO DOMESTICO	20
ART. 21 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE	20
ART. 22 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE	20
ART. 23 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE	21
ART. 24 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE	22
ART. 25 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE D'IMPRESA	22

ART. 26 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI A MOTORE	23
ART. 27 DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO....	23
CAPO 4. ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI _____	23
ART. 28 ATTIVITA' NON CONTINUATIVE.....	23
ART. 29 SERVIZI DI SPAZZAMENTO.....	24
ART. 30 ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI.....	25
ART. 31 OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO	
ART. 32 CONTENITORI PORTARIFIUTI.....	26
ART. 33 VOLANTINAGGIO	27
ART. 34 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE	
ART. 35 CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI.....	27
CAPO 5. OBBLIGHI E DIVIETI _____	28
ART. 36 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI	
ART. 37 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI.....	29
ART. 38 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI EDILI.....	29
ART. 39 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI	29
ART. 40 PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI	
ART. 41 PULIZIA DELLE AREE MERCATALI.....	30
ART. 42 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI.....	30
ART. 43 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI.....	30
CAPO 6 NORME FINALI _____	31
ART. 44 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI.....	31
ART. 45 CONTROLLI E VIGILANZA	32
ART. 46 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI	32
ART. 47 SANZIONI	32
ART. 48 ENTRATA IN VIGORE.....	34

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina la gestione dei rifiuti conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

Il presente Regolamento disciplina i servizi di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Sant' Antonino di Susa nelle varie fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, trasporto, recupero e smaltimento.

Il regolamento, redatto ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, è coerente con la normativa nazionale e regionale, con il programma provinciale, con il contratto quadro sottoscritto con Cados e con il Disciplinare Tecnico di Attuazione.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Ove non diversamente specificato, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento, così come precisato nel Disciplinare Tecnico di Attuazione, stabiliscono:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico - sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi;
- e) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e le disposizioni regionali;
- f) le modalità di conferimento dei rifiuti a seconda della tipologia di raccolta (domiciliare e su chiamata, presso i centri di raccolta comunali e/o consortili)
- g) la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, nel perimetro urbano;
- h) la raccolta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, fuori dal perimetro urbano;
- i) la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;

- j) la raccolta differenziata di frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani;
- k) la raccolta differenziata di rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale (ad es. oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi ecc.);
- l) la raccolta differenziata dei materiali inerti derivanti da demolizione e costruzione provenienti da piccole manutenzioni di utenze domestiche;
- m) lo spazzamento stradale;

ART. 3 NORME DI RINVIO

Tutte le modifiche conseguenti a successive norme, comunitarie, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono, ove possibile, automaticamente recepite, senza necessità di alcuna deliberazione di modificazione del presente Regolamento, purché sufficientemente dettagliate da renderne possibile l'applicazione.

ART. 4 PRINCIPI E CONTENUTI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dalla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 al fine di assicurare un' elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

L'attività ha carattere di servizio pubblico essenziale, da esercitarsi con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici in ognuna delle fasi previste nella gestione integrata dei rifiuti.

L'utente è tenuto nella gestione dei rifiuti ad osservare le norme vigenti e le presenti disposizioni regolamentari ed è invitato a ridurre la produzione dei rifiuti e a separare correttamente i medesimi alla fonte.

La raccolta differenziata, la raccolta del rifiuto residuo (indifferenziato), il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti devono, pertanto, essere effettuati osservando i seguenti criteri generali:

- evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli, sia in via diretta che indiretta;
- evitare ogni inconveniente derivante da odori e rumori molesti;
- prevenire ogni rischio di inquinamento incontrollato dell'ambiente, per evitarne il deterioramento e per salvaguardare le risorse primarie (suolo, aria, acque superficiali, falde idriche), specie ove destinate all'uomo;
- salvaguardare la fauna e la flora, ed impedire qualsiasi altro danneggiamento delle risorse ambientali e paesaggistiche
- limitare la produzione dei rifiuti ed ottenere dagli stessi, quando possibile, risorse materiali - e secondariamente energetiche - che, opportunamente sfruttate, consentano una riduzione globale degli impatti ambientali.

ART. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si definiscono:

RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell' allegato A alla parte quarta allegata del decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

PRODUTTORE: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti;

DETENTORE: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

GESTIONE: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;

GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI: il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade così come di seguito definita;

GESTORE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI: l'impresa che effettua il servizio di gestione dei rifiuti;

RACCOLTA: le operazioni di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto; rientrano nelle operazioni di raccolta anche lo spazzamento e il trasbordo;

RACCOLTA DIFFERENZIATA: la raccolta idonea, secondo criteri di economicità, efficacia, trasparenza ed efficienza, a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee e separate.

RACCOLTA DOMICILIARE: la raccolta effettuata a domicilio secondo modalità e tempi prefissati in apposito calendario anche detta "porta a porta";

RACCOLTA SU CHIAMATA: la raccolta di rifiuti urbani ingombranti od altri tipi di rifiuti in quantità eccessive per il normale conferimento, concordata in precedenza con il gestore del servizio;

ISOLE DI PROSSIMITA': aree di proprietà comunale o privata o privata di uso pubblico destinate alla collocazione dei contenitori per la raccolta differenziata e indifferenziata utilizzabili esclusivamente da un'utenza predeterminata;

SMALTIMENTO: ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e, in particolare le operazioni previste nell'Allegato B parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006 ;

RECUPERO: le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti , attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici e , in particolare le operazioni previste nell'Allegato C parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006

SPAZZAMENTO STRADALE: modalità di raccolta dei rifiuti (polvere stradale, fanghiglia, sabbia, ghiaia, *compresa quella giacente nelle caditoie dell'acqua meteorica*, detriti, rottami, i cocci, fogliame, rami secchi, etc.) giacenti su strade e aree pubbliche o su strade e aree private soggette a uso pubblico;

FRAZIONE UMIDA: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli).

FRAZIONE SECCA: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità (non superiore al 10%) passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo;

COMPOST DA RIFIUTI: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, definirne i gradi di qualità;

CONFERIMENTO: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore o del detentore;

CERNITA: le operazioni di selezione dei materiali di rifiuto, ai fini del riutilizzo;

TRATTAMENTO: le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo, l'innocuizzazione dei rifiuti;

IMBALLAGGIO: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo
IMBALLAGGIO PRIMARIO: imballaggio concepito in modo da costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore nel punto di vendita;

IMBALLAGGIO SECONDARIO: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche.

IMBALLAGGIO TERZIARIO: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi secondari per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

VETRO: i recipienti di vetro di qualunque colore utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purché non tossiche.

LATTINE, BARATTOLI O SCATOLAME: contenitori in alluminio o in banda stagnata utilizzati per il contenimento di bevande e alimenti;

CARTA: giornali, riviste, libri, carta utilizzata da uffici sia privati sia pubblici, e cartone; ai fini della raccolta differenziata sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (es. carta plastificata, tetrapak, etc.);

PLASTICA: imballaggi previsti dall'accordo di programma quadro sottoscritto tra ANCI e CONAI;

RIFIUTI VERDI O RIFIUTI VEGETALI: sfalci, potature e foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;

RIFIUTI INGOMBRANTI: beni di consumo durevoli, di arredamento, e/o di uso comune, derivanti dalla loro sostituzione e/o rinnovo (es. materassi, mobili), i materiali ferrosi ingombranti di uso domestico, i mobili e legname.

RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE): beni rientranti nelle categorie individuate negli allegati 1A e 1B del D. Lgs. 25/07/2005 n. 151 quali grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici, apparecchiature informatiche, apparecchiature di consumo e di illuminazione, utensili elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, purché non impiantati ed infettati, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici di bevande, di prodotti solidi, di denaro.

RIFIUTI MERCATALI: i rifiuti provenienti dai mercati ortofrutticoli o dai mercati con prevalenza di banchi alimentari.

RIFIUTI CIMITERIALI: i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale (con esclusione delle salme) e in particolare resti di indumenti, feretri, materiali di risulta provenienti da attività di manutenzione del cimiteri, estumulazioni ed esumazioni classificati come rifiuti urbani.

ART. 6 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Sono **rifiuti urbani** quelli individuati all'articolo 184 comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 come di seguito precisato:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade od aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono **rifiuti speciali** quelli individuati all'articolo 184 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186 del D.Lgs.152/2006;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i) del D.Lgs.152/2006;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;

- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato dai rifiuti;
- n) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Ai fini delle successive disposizioni e norme del presente regolamento le categorie sono individuate, oltre che dalla normativa succitata, dai criteri quali-quantitativi di assimilabilità adottati dal Consiglio comunale con proprio provvedimento n. 29 del 21/05/1998.

ART. 7 CRITERI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI

I servizi oggetto del presente Regolamento sono organizzati e gestiti nell'ottica del sistema integrato di gestione dei rifiuti sulla base dei criteri e delle norme stabilite dalla parte quarta D.Lgs. 152/2006, dalla Regione, dalla Provincia di Torino e dal Consorzio di Bacino.

La raccolta differenziata è parte integrante del sistema di gestione dei rifiuti urbani, mentre la raccolta dei rifiuti indifferenziati assume un ruolo residuale.

Il principio dell'assegnazione alla raccolta del rifiuto indifferenziato di un ruolo residuale rispetto alla raccolta selettiva delle frazioni da avviare al riciclaggio rende necessaria, ai fini della predisposizione di sistemi di controllo e di incentivazione tariffaria, un'articolazione organizzativa della raccolta basata su contenitori ad accesso limitato da parte degli utenti.

Per le modalità operative della raccolta differenziata si fa riferimento alle prescrizioni del Disciplinare Tecnico d'Attuazione predisposto dal gestore del servizio.

L'articolazione dei servizi, le modalità di conferimento, il numero e la capacità dei contenitori nonché le frequenze di raccolta sono stabilite in relazione alle esigenze ed alle caratteristiche insediative delle diverse aree del territorio comunale servito e all'ottenimento degli obiettivi prefissati mediante l'ottimale utilizzazione di mezzi e personale in una prospettiva di economicità ed efficienza secondo le seguenti modalità di raccolta:

- ritiro a domicilio con sistema di raccolta "Porta a Porta";
- conferimento presso le "isole di prossimità" stradali, a servizio di utenze predefinite, nelle zone e per le utenze che non possano essere servite con sistema di raccolta domiciliare "Porta a Porta";
- ritiro su chiamata previo appuntamento con il soggetto gestore;
- conferimento presso un "Centro di raccolta" comunale o consortile;
- compostaggio domestico per le frazioni umide

Il ritiro a domicilio (cd. "Porta a Porta") consiste nella raccolta presso le singole utenze in giorni ed orari prefissati.

Il cittadino è tenuto a:

1. esporre i contenitori all'esterno dell'abitazione o nel luogo concordato con l'Amministrazione comunale secondo il calendario prestabilito;

2. ritirare i contenitori dopo l'avvenuto svuotamento il più rapidamente possibile e comunque entro e non oltre le 24 ore successive, salvo casi eccezionali;
3. custodire i contenitori ricevuti dal Gestore all'interno delle pertinenze dell'immobile o nel luogo concordato con l'Amministrazione.

Il ritiro su chiamata è utilizzabile per effettuare la raccolta presso singole utenze produttrici di consistenti quantità di materiali ed in particolare nella raccolta dei rifiuti ingombranti. Nell'ambito di tale servizio, l'utente deve comunicare la sopravvenuta esigenza di raccolta al gestore del servizio fissando, se possibile, l'appuntamento e le modalità di raccolta. L'Amministrazione Comunale assicurerà che la raccolta avvenga in tempi compatibili con l'organizzazione del relativo servizio.

La dislocazione delle "isole di prossimità" per utenze predefinite, viene stabilita dall'Amministrazione comunale e dal gestore del servizio, sentiti i cittadini interessati, per quelle zone di territorio o per quelle utenze presso le quali non sia possibile organizzare il servizio di raccolta domiciliare. Il conferimento deve avvenire comunque mediante differenziazione del rifiuto e la mancata osservanza dei criteri di differenziazione è sanzionata secondo quanto previsto dalla Amministrazione comunale.

Il conferimento presso i "centri di raccolta" comunali e/o consortili è realizzato secondo le specifiche indicate negli appositi regolamenti, comunale o consortile.

ART. 8 CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a contenerli e trasportarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a separare le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti finalizzate alle raccolte differenziate attivate nella zona.

Al fine di consentire ed agevolare l'attuazione dei conferimenti differenziati di cui al primo comma, è fatto divieto, negli edifici di nuova costruzione, di realizzare canne di convogliamento per il conferimento dei rifiuti urbani. Le canne di convogliamento dei rifiuti urbani esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, o previste da concessioni edilizie rilasciate precedentemente alla stessa data, devono essere chiuse entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie e nelle compostiere per uso familiare è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica putrescibile dei rifiuti.

In considerazione dell'elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è attuata la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine destinati, nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione e dal gestore del servizio. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di rifiuti diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

A garanzia dell'igiene e del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori in idonei sacchi chiusi, avendo cura di richiudere i contenitori stessi dopo l'uso.

Non è consentito depositare sacchi che impediscano la corretta e completa chiusura del coperchio del contenitore, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio e riportate nel Disciplinare Tecnico d'Attuazione.

I rifiuti ingombranti non devono essere depositati nei contenitori e di norma neppure presso di essi. Per il loro conferimento ci si dovrà attenere a quanto previsto del presente regolamento salvo diversa disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o del gestore del servizio.

È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani i rifiuti speciali non assimilati nonché i rifiuti pericolosi e i rifiuti elettronici (RAEE) che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.

È altresì vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, di rifiuti in fase di combustione o che possano danneggiare attrezzature e mezzi di raccolta e trasporto.

È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani macerie provenienti da lavori edili.

È vietato l'utilizzo, in abitazioni e altre utenze, di trituratori o dissipatori di rifiuti alimentari che convogliano i rifiuti stessi in fognatura.

ART. 9 TIPOLOGIE DI SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI

Il Comune effettua i servizi di raccolta per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani e individua i seguenti materiali per i quali è prevista la raccolta differenziata e il conferimento separato:

1. carta ed imballaggi in carta e cartone;
2. vetro;
3. alluminio;
4. imballaggi in plastica;
5. frazione organica;
6. rifiuti ingombranti e RAEE: presso il Centro di raccolta comunale o su chiamata;
7. materiali ferrosi e metalli: presso il centro di raccolta comunale;
8. materiali e imballaggi in legno: presso il centro di raccolta comunale;
9. macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione, effettuati in proprio nei locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione: presso il Centro di raccolta comunale;
10. materiali derivanti dalle operazioni "fai da te" attinenti alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli e veicoli a motore adibiti ad uso privato: presso il Centro di raccolta comunale;
11. altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale.

La frazione verde (sfalci d'erba, ramaglie, potature di alberi e siepi etc.) potrà essere conferita presso il centro di raccolta consortile sito nel Comune di Villar Focchiardo .

I rifiuti tessili non più utilizzabili (vestiti usati, scarpe, borse) sono conferiti nel circuito della raccolta indifferenziata. Qualora capi di vestiario e accessori siano in buone condizioni e ancora utilizzabili, l'utente può avvalersi dello specifico servizio di raccolta svolto da soggetti (associazioni, cooperative sociali etc.) diversi dal Comune e dal gestore del servizio utilizzando gli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale.

I rifiuti pericolosi, quali pile (a stilo, piatte, a bottone) e farmaci scaduti, devono essere conferiti nei contenitori dislocati nel palazzo comunale, e negli esercizi commerciali del territorio.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di svolgere ulteriori servizi di raccolta differenziata per particolari tipologie di rifiuti urbani e assimilati in base a specifiche esigenze, secondo modalità che saranno definite con appositi atti amministrativi.

CAPO 2. GENERALITÀ SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

ART. 10 AMBITO DISCIPLINATO

Le norme e disposizioni di cui al presente Capo riguardano le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati e si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 11 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI E LORO COLLOCAZIONE

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani sono, di norma, collocati su aree di proprietà privata o privata ad uso pubblico. La collocazione su suolo pubblico avviene soltanto su specifica autorizzazione dell'Amministrazione comunale e in base a criteri concordati con il gestore del servizio. Il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sono tenuti, previa informazione agli stessi da parte del gestore del servizio, a posizionare i contenitori all'interno degli stabili negli spazi ritenuti idonei dal gestore del servizio in accordo con l'Amministrazione Comunale che rimane proprietario dei contenitori stessi oltre che responsabile dei danni verso terzi ovviamente per coloro che non conferiscono all'esterno.

Il numero dei contenitori destinati a ciascuna utenza deve essere tale da consentire la ricezione di tutti i rifiuti urbani senza causare inconvenienti di carattere igienico .

Al fine di consentire la raccolta dei rifiuti conferiti nei contenitori interni agli stabili, il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, sono tenuti ad esporre gli stessi nei giorni e nelle ore stabiliti dal gestore del servizio sul tratto viario prospiciente l'immobile di proprietà e di riporli nuovamente all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali, dopo l'avvenuto servizio di raccolta ed entro 24 ore salvo casi eccezionali.

L'Amministrazione Comunale, ove lo ritenga opportuno e a seguito di richiesta del privato, può incaricare il gestore del servizio e/o soggetti terzi dell'esposizione e/o del riposizionamento dei contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali con modalità e costi da definire.

In presenza di edifici posizionati su strade private non aperte al pubblico passaggio è possibile, purché autorizzato dai proprietari, l'eventuale accesso del gestore del servizio alle strade private stesse per lo svuotamento dei contenitori con modalità di esposizione da valutarsi da parte del gestore del servizio in funzione degli esistenti vincoli logistici.

La precisa collocazione dei contenitori su suolo pubblico o su suolo privato ad uso pubblico viene definita dall'Amministrazione Comunale. Inoltre tale area di collocazione dei contenitori deve essere appositamente delimitata, ove previsto dal Codice della Strada.

Sui contenitori saranno applicate strisce catarifrangenti di colore, dimensioni e luminosità conformi alla normativa in materia.

I contenitori delle "isole di prossimità", oltre ad essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, devono indicare le tipologie di rifiuti da introdurre e non introdurre e riportare le istruzioni da seguire per il conferimento dei rifiuti a cui sono destinati.

È vietato spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti urbani, nonché affiggere manifesti o apporvi scritte non autorizzate dall'Amministrazione Comunale. Per richiedere modifiche, anche temporanee, al numero ed alla collocazione dei contenitori, i proprietari, amministratori o i condomini degli stabili interessati possono inoltrare motivata richiesta all'Amministrazione Comunale che darà indicazioni al gestore del servizio, provvedendo, ove possibile, ad effettuare quanto richiesto.

È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o non agevole il servizio di raccolta: i veicoli così parcheggiati sono soggetti a rimozione forzata, oltre all'applicazione nel caso di specie, della sanzione pecuniaria a carico del responsabile. È vietato a chiunque lo spostamento, anche temporaneo, dei contenitori, ferma restando la possibilità di inoltrare all'Amministrazione Comunale o al Gestore del servizio di raccolta, idonea richiesta.

Per le nuove costruzioni, in fase di progettazione e quindi di realizzazione, devono essere previsti idonei spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze.

In caso di interventi di sistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, sentito il gestore del servizio, da parte dei progettisti delle opere sopra indicate.

Tutti i soggetti che eseguono lavori di manutenzione stradale, di allaccio di impianti o che comunque nell'esercizio della propria attività interferiscano con le aree in cui sono posizionati i contenitori per i rifiuti urbani, sono tenuti ad informare il gestore del servizio con un congruo anticipo nel caso in cui i lavori comportino lo spostamento di contenitori o ne limitino l'accessibilità; sono tenuti inoltre all'eventuale ripristino delle piazzole e/o della segnaletica a loro cura e spese.

Nel caso in cui l'esposizione all'esterno dei contenitori non avvenga a cura degli utenti, ma del gestore del servizio, la proprietà e/o l'amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private al gestore del servizio stesso, concordandone le modalità operative.

Generalmente, salvo casi particolari e concordati con l'Amministrazione Comunale e l'Azienda che gestisce il servizio, l'esposizione all'esterno nei giorni e negli orari concordati deve avvenire a cura degli utenti. I contenitori devono permanere all'esterno solo per il tempo necessario alle operazioni di svuotamento, nei giorni e negli orari comunicati, e comunque non oltre le 24 ore successive salvo casi eccezionali. L'amministratore del

condominio è tenuto a far osservare le disposizioni dell'Amministrazione Comunale ai singoli condomini.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quando siano collocati all'esterno, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Nel caso delle "isole di prossimità" i contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani ed i rifiuti assimilati saranno dotati di sistemi di chiusura, accessibili esclusivamente dagli utenti autorizzati all'uso, mediante apposite chiavi fornite dal gestore del servizio a spese dell'Amministrazione.

Nel caso di isole interrato, le tessere per il conferimento dei rifiuti indifferenziati da parte degli utenti autorizzati vengono fornite dal gestore del servizio ed il relativo costo è a carico:

- dell'Amministrazione, in caso di fornitura della prima tessera;
- dell'utente, in caso di richiesta di duplicato a seguito di smarrimento o deterioramento. Il costo per l'utente viene fissato in misura pari a Euro 10,00.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti con il sistema domiciliare del "porta a porta" e quelli delle "isole di prossimità", nonché quelli del Centro di raccolta comunale devono essere vuotati dal gestore con le frequenze stabilite dal Contratto di Servizio e dal Disciplinare Tecnico d'Attuazione.

I contenitori devono essere mantenuti puliti in modo da non creare inconvenienti igienici: il lavaggio dei contenitori consegnati in comodato è a cura dell'utenza, mentre il lavaggio dei contenitori delle "isole di prossimità" e del Centro di raccolta comunale è a carico del gestore del servizio secondo le frequenze indicate nel contratto di servizio e dal Disciplinare Tecnico d'Attuazione.

CAPO 3. MODALITA' DI RACCOLTA RIFIUTI

ART. 12 CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

I centri di raccolta comunali, così come definiti nella D.G.R. 93-11429 del 23/12/2003, sono da considerarsi parte integrante della fase di raccolta e sono disciplinati da apposito regolamento.

Nel Comune di Sant'Antonino di Susa è individuato un Centro comunale di raccolta dei rifiuti, destinato esclusivamente all'utenza domestica, realizzato ai sensi della predetta D.G.R. la cui gestione è disciplinata da apposito regolamento.

Presso il Centro di raccolta comunale è presente personale addetto per consentire all'utenza il deposito, negli spazi opportuni, dei rifiuti, divisi per flussi omogenei.

Il personale in servizio presso il centro di raccolta collabora con i cittadini nel conferimento dei rifiuti, controlla e indirizza l'attività di conferimento, prestando attenzione e cortesia nei confronti dell'utenza nel richiedere il documento d'identità ai soli fini di verifica della residenza, secondo quanto previsto dall'apposito regolamento.

Il prelievo dei materiali stoccati nelle aree viene effettuato esclusivamente a cura del soggetto gestore del centro di raccolta.

E' cura del Comune, in collaborazione con il soggetto gestore del centro di raccolta, vigilare per evitare conferimenti impropri o all'esterno della recinzione e comminare le sanzioni di cui al presente Regolamento.

Al Centro di raccolta comunale sono conferiti i rifiuti urbani che possono provocare problemi dal punto di vista ambientale se smaltiti in maniera indifferenziata, i rifiuti recuperabili e i rifiuti per i quali non esistano altre forme di raccolta differenziata distribuite nel territorio.

Sono compresi tra questi, a titolo esemplificativo:

- pneumatici, oli minerali esausti ed accumulatori al piombo, derivanti dalle "operazioni fai da te" attinenti alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli e veicoli a motore adibiti ad uso privato;
- vernici, inchiostri, solventi, carburanti e relativi contenitori;
- lampade al neon, alogene, fluorescenti;
- batterie e pile;
- macerie derivanti dai lavori di piccola manutenzione, effettuati in proprio nei locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nella quantità massima di un metro cubo
- rifiuti ingombranti e RAEE.

ART. 13 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI E ASSIMILATI

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha esclusivamente una funzione residuale e riguarda le frazioni merceologiche non oggetto di raccolta differenziata.

L'utente deve osservare modalità atte a favorire l'igiene nella fase di conferimento nei contenitori.

Nei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati è vietata l'immissione di:

1. rifiuti oggetto di raccolta differenziata;
2. rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;
3. rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
4. rifiuti urbani pericolosi;
5. beni ex D.Lgs. 151/2005 (RAEE);
6. altri rifiuti per il cui conferimento siano state istituite speciali articolazioni del servizio di raccolta ovvero specifici servizi integrativi.

ART. 13 BIS RACCOLTA PANNOLONI E PANNOLINI

Il gestore può istituire un apposito servizio di raccolta per la particolare tipologia di rifiuto indifferenziato non recuperabile quale pannoloni e pannolini.

Il servizio avviene tramite raccolta porta a porta attraverso il posizionamento di appositi cassonetti di volumetria idonea dotati di serratura.

I rifiuti devono essere conferiti all'interno dei cassonetti forniti all'utenza in sacchetti ben chiusi: in nessun caso essi devono essere conferiti a terra, anche se in prossimità del cassonetto.

Chi intende accedere al servizio deve presentare richiesta su apposita modulistica da ritirare e consegnare presso l'ufficio tributi del Comune: per il servizio di raccolta dei pannoloni, sarà necessario allegare la documentazione comprovante l'effettiva necessità, mentre il servizio di raccolta dei pannolini avrà durata limitata fino al compimento dei 18 mesi di età del bambino.

All'interno del cassonetto devono essere conferiti esclusivamente rifiuti costituiti da pannoloni o pannolini.

Sono previsti controlli da parte di organi competenti per un corretto conferimento; le irregolarità saranno sanzionate ai sensi del vigente regolamento ed il servizio sarà immediatamente sospeso.

ART. 14 NORME SPECIFICHE PER LE RACCOLTE DIFFERENZIATE

Sulla base delle normative comunitarie nazionali e regionali nonché sulla base delle indicazioni del Programma Provinciale dei rifiuti e del Consorzio di Bacino, l'Amministrazione Comunale definisce quali categorie di frazioni dei rifiuti urbani sottoporre a raccolta differenziata, con le finalità di:

- rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente, statale e regionale e dalla pianificazione provinciale;
- tutela dell'ambiente e della salute
- conseguimento del recupero di materiali riciclabili e/o di energia;ù
- miglioramento dell'efficienza degli impianti di trattamento;
- riduzione dell'impatto degli impianti di trattamento e smaltimento;
- responsabilizzazione dei cittadini utenti rispetto ai rifiuti da essi prodotti.

Le modalità di svolgimento del servizio vengono definite in relazione alle diverse classi merceologiche, alla conformazione urbana ed alle categorie di utenze, con il fine di migliorare la qualità del servizio di raccolta e di contenere i costi di gestione.

Le raccolte domiciliari "porta a porta" sono caratterizzate dall'utilizzo di contenitori e/o sacchi assegnati alle singole utenze e si realizzano mediante sistemi periodici di conferimento e di raccolta negli spazi, pertinenze condominiali o in prossimità delle utenze su suolo pubblico, in orari e con modalità predefinite.

Le raccolte presso le "isole di prossimità" avvengono mediante contenitori posizionati su strada, ai quali accedono esclusivamente gli utenti autorizzati a conferire secondo tale modalità.

Per agevolare la separazione da parte degli utenti ed evitare errori di conferimento, i contenitori per la raccolta differenziata devono essere chiaramente distinguibili, per forma

e per colore, da quelli per la raccolta indifferenziata e devono chiaramente indicare le frazioni a cui sono destinati e le frazioni indesiderabili.

Tutti i contenitori devono essere posizionati in modo tale da favorire al massimo il conferimento da parte di tutti gli utenti limitando il più possibile le distanze da percorrere.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, si favorirà la raccolta differenziata utilizzando idonei sistemi, con particolare riferimento alle frazioni cartacee, al vetro e alluminio, alla plastica, alle frazioni organiche e alla frazione verde.

Per tutte le frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata, è vietato il conferimento e lo smaltimento con i rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata.

L'Amministrazione Comunale promuove l'utilizzazione del proprio Centro di raccolta nonché di quelli consortili e delle aree ecologiche realizzate ai sensi della DGR 23/12/2003, n. 93-11429.

Tali aree hanno la finalità, oltre al conferimento dei materiali, di sensibilizzare ed informare i cittadini nei confronti delle raccolte differenziate, del recupero e del riciclaggio tramite i seguenti strumenti:

- a) documentazione informativa;
- b) organizzazione di iniziative quali mostre, corsi di educazione ambientale e visite didattiche per le scuole, etc;
- c) sistemi di incentivazione per il raggiungimento di quantitativi prefissati di materiale conferito.

ART. 15 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA

La raccolta differenziata della carta riciclabile (quotidiani, riviste, libri, quaderni, imballaggi in carta e cartoncino, fogli, corrispondenza etc. escludendo carte plastificate, paraffinate, bitumate, accoppiate con alluminio, carte vetrate o molto sporche e unte) avviene tramite raccolta domiciliare o raccolta presso le "isole di prossimità" oltre che presso il Centro di raccolta comunale.

I contenitori delle "isole di prossimità" devono essere collocati, di norma, in area pubblica, ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie idonea alle operazioni di raccolta.

Lo svuotamento avviene secondo le frequenze previste dal Disciplinare Tecnico Attuativo.

Per la carta proveniente da utenze domestiche e dagli uffici sono utilizzati i contenitori in plastica domiciliari forniti in comodato d'uso al fine di consentire il conferimento da parte dell'utenza indipendentemente dal momento di passaggio e di agevolare il servizio.

Tali contenitori dovranno essere posizionati in aree condominiali e/o private e collocati all'esterno a cura dei proprietari o da incaricati dall'Amministratore del condominio solo nei giorni previsti e negli orari indicati per la raccolta ed esclusivamente se pieni.

Per gli imballaggi cartacei provenienti da utenze specifiche o eccezionalmente da utenze private, i produttori conferiscono o in spazi privati accessibili agli operatori di raccolta o a bordo strada negli orari e nei giorni di raccolta; gli imballaggi devono essere conferiti piegati e, possibilmente, legati. Il gestore del servizio individua direttamente la frequenza più opportuna, secondo le modalità previste dal Disciplinare Tecnico Attuativo;

ART.16 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEL VETRO

La raccolta differenziata del vetro avviene tramite raccolta domiciliare o raccolta presso le "isole di prossimità" oltre che presso il Centro di raccolta comunale.

I contenitori delle "isole di prossimità" devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite o presso le utenze stesse, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Lo svuotamento avviene secondo le modalità e frequenze previste dal Disciplinare Tecnico Attuativo.

Gli utenti provvedono a svuotare accuratamente gli imballaggi in vetro e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo, prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

È vietato conferire nei contenitori vetro retinato, vetro opale, oggetti in ceramica, cristalli, lampadine, schermi di televisori, monitor.

È vietato ai gestori degli esercizi pubblici che somministrano bevande conferire il vetro e le lattine nei cassonetti per i rifiuti indifferenziati. Per essi è prevista la realizzazione di uno specifico circuito di raccolta, con la fornitura di bidoni carrellati e frequenza di svuotamento commisurata alle effettive necessità.

ART. 17 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI LATTINE E BARATTOLI PER ALIMENTI E BEVANDE

La raccolta differenziata di lattine in alluminio e barattoli in banda stagnata viene di norma effettuata congiuntamente a quella del vetro mediante i medesimi contenitori.

Gli utenti provvedono a svuotare i contenitori e, possibilmente, effettuare un rapido risciacquo prima di conferirli nel circuito di raccolta differenziata.

ART. 18 RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

La raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi, pellicole, sacchetti per alimenti, vaschette, scatole etc.) purché non contaminati da sostanze pericolose, avviene tramite raccolta domiciliare o presso le "isole di prossimità" oltre che presso il Centro di raccolta comunale.

La raccolta differenziata della plastica avviene previo conferimento in sacchi semitrasparenti o negli appositi contenitori, domiciliari o posizionati nelle "isole di prossimità".

Gli imballaggi in plastica destinati alla raccolta differenziata non devono essere contaminati da consistenti residui alimentari: pertanto le utenze, domestiche e non, svuotati gli stessi e effettuato, ove possibile un rapido risciacquo, li conferiscono nei sacchi ovvero nei contenitori appositi.

Per contenere l'ingombro è necessario provvedere alla riduzione volumetrica di tali materiali, in particolare delle bottiglie, tramite schiacciamento.

Lo svuotamento dei contenitori avviene secondo le modalità e frequenze previste dal Disciplinare Tecnico Attuativo.

I contenitori delle "isole di prossimità" devono essere collocati, di norma, in area pubblica ad una distanza adeguata alle utenze servite, su superficie possibilmente pavimentata (cemento o asfalto).

Sarà previsto il posizionamento di contenitori per la raccolta della plastica e dell'alluminio in prossimità o presso le utenze non domestiche grandi produttrici di contenitori per liquidi in plastica (bar, ristoranti, circoli, stadi, manifestazioni, ecc.).

ART. 19 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA

Il conferimento ed il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti, di origine vegetale ed animale, deve essere finalizzato alla separazione del materiale putrescibile dal resto.

Sono interessati dalla raccolta differenziata i seguenti materiali derivanti dalle diverse fonti di produzione:

- frazione organica derivante da utenze domestiche;
- frazione organica derivante da esercizi commerciali alimentari, quali mercati ortofrutticoli, negozi, minimercati, supermercati;
- frazione organica derivante da esercizi pubblici di ristorazione, quali bar, ristoranti, self-service, pizzerie, trattorie, fast food, circoli, etc.;
- frazione organica derivante da altri luoghi di ristorazione collettiva, quali mense, comunità, ecc.;
- frazione organica proveniente da stabilimenti di produzione dei pasti della ristorazione collettiva e aziende di catering;

Restano esclusi dalla raccolta differenziata della frazione organica i rifiuti di origine animale sottoposti alle norme del Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002.

La raccolta differenziata della frazione organica avviene tramite raccolta domiciliare o raccolta presso le "isole di prossimità" oltre che presso il Centro di raccolta comunale o con il compostaggio domestico, come previsto dal successivo articolo 20.

I rifiuti organici devono essere conferiti dall'utenza chiusi in sacchetti e in conformità alle prescrizioni tecniche eventualmente indicate dal gestore e devono essere il più possibile esenti da materiali non idonei al compostaggio.

La frequenza di raccolta, per le utenze domestiche e non domestiche è di norma bisettimanale, a cadenza fissa e comunque nel rispetto di quanto riportato nel Disciplinare Tecnico Attuativo.

È vietato utilizzare modalità di conferimento diverse da quelle indicate dal gestore del servizio e conferire la frazione organica sfusa negli appositi contenitori.

ART. 20 COMPOSTAGGIO DOMESTICO

L'Amministrazione Comunale individua forme di incentivazione per il sistema del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della tassa, ed in futuro della tariffa, attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria sottoscritto dalle utenze interessate comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.

La pratica dell'autocompostaggio è possibile all'utenza che abbia la disponibilità di un'area verde ovvero si sia attrezzata di bio compostatore ferma restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari,

In ogni caso il compostaggio domestico viene effettuato seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di arrecare disagio ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali etc.

ART. 21 RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE VERDE

La frazione verde, proveniente dalla manutenzione di aree private, viene differenziata secondo le seguenti modalità:

- consegna al centro di raccolta consortile;
- ritiro su chiamata al numero verde del gestore del servizio;

La frazione verde conferita deve essere esente da materiali estranei non di natura vegetale, quali plastiche, inerti, etc.;

In ogni caso, per le utenze interessate, è da promuoversi la pratica del compostaggio domestico per tale tipologia di rifiuti che deve essere sviluppata nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed evitando per quanto possibile lo sviluppo di insetti e di odori.

La frazione verde raccolta è da destinare agli impianti di trattamento autorizzati.

ART. 22 CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE

Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (mobili vecchi, materassi e reti per letti, componenti di arredamento etc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.

Per "RAEE" si intendono i beni elencati in via esemplificativa dal precedente art. 5 e di cui al D.Lgs. n. 151/2005.

I rifiuti ingombranti e i RAEE possono essere conferiti con le seguenti modalità:

1. deposito presso il centro di raccolta comunale
2. ritiro su appuntamento
3. con modalità diverse di volta in volta concordate tra l'Amministrazione Comunale e il Gestore del Servizio

Il servizio di ritiro su chiamata dei rifiuti ingombranti è attivato esclusivamente per le utenze domestiche salvo diverse disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale e concordate con il Gestore del Servizio.

L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo gli accordi intercorsi telefonicamente con il gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, in modo ordinato, occupando il minor spazio pubblico possibile, senza intralcio per il passaggio pedonale, e comunque in modo tale da non costituire barriere; i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e non costituire ostacolo alla sosta dei veicoli.

Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di "isole di prossimità" senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.

In alternativa, o in aggiunta, a quanto sopra previsto potranno essere predeterminati i giorni di svolgimento del servizio: in questo caso il Comune informerà la popolazione dei giorni di passaggio e delle modalità di conferimento, concordando con il Gestore le modalità di effettuazione del servizio .

E' vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc. e comunque manomettere i rifiuti esposti.

ART. 23 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI PILE E ACCUMULATORI USATI, FARMACI SCADUTI, SIRINGHE

In relazione a quanto previsto nel D.M. 476/1997 le pile e gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del suddetto Decreto sono consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico.

A cura ed onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore mette a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto di vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato della raccolta.

I soggetti che provvedono alla raccolta sono tenuti al corretto recupero e smaltimento delle pile e degli accumulatori usati, secondo la vigente normativa in materia.

E' vietato immettere le pile o gli accumulatori usati di cui all'art. 1 del D.M. 476/97 nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Le normali pile (stilo, torcia, mezza torcia, piatta ecc.) non rientranti nell'applicazione del D.M. 476/97, e le pile di cui all'art. 1 del D.M. 476/97, qualora non consegnate ad un rivenditore, devono essere conferite dagli utenti nello specifico circuito di raccolta differenziata, attivato dall'Amministrazione Comunale, mediante collocazione di contenitori presso il palazzo comunale, gli esercizi commerciali ovvero presso il centro di raccolta comunale.

Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano la raccolta e il riciclaggio degli accumulatori al piombo usati (es. batterie auto) provenienti da utenze domestiche, che devono essere conferiti a cura dell'utente esclusivamente presso il centro di raccolta

comunale, mentre resta inteso che le utenze non domestiche (p.es. elettrauto, rivenditori, ecc.) devono smaltire tali rifiuti attraverso circuiti di raccolta a loro riservati.

I medicinali scaduti e/o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori, posizionati presso farmacie, istituzioni e sedi sanitarie.

In particolare ogni farmacia deve essere dotata di apposito contenitore e deve conservare quanto conferito dagli utenti in attesa del passaggio del servizio di raccolta differenziata.

E' vietato, da parte dei titolari e gestori delle farmacie, immettere quanto raccolto nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

I contenitori per la raccolta differenziata di farmaci scaduti devono essere tali da non consentire il recupero dei rifiuti introdotti da parte di soggetti non autorizzati e da consentire lo svuotamento esclusivamente da parte del personale incaricato.

Inoltre i contenitori per i farmaci, devono essere a tenuta in modo tale da contenere eventuali colaticci e i liquidi che possano fuoriuscire.

Siringhe, aghi ed oggetti taglienti abbandonati, devono essere raccolti con specifico servizio di raccolta, differenziato da quello dei farmaci scaduti e di altri rifiuti urbani che possono provocare problemi di impatto ambientale; a tale proposito il personale addetto alla raccolta deve essere dotato di apposite pinze a manico lungo e di mezzi di protezione individuale.

Tali rifiuti devono essere inseriti in contenitori a perdere, rigidi, con possibilità di chiusura ermetica, tali da garantire la tenuta durante il trasporto; le dimensioni dei contenitori saranno rapportate al quantitativo raccolto di aghi e siringhe durante ogni intervento di raccolta.

ART. 24 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI ALTRI RIFIUTI CHE POSSONO PROVOCARE PROBLEMI DI IMPATTO AMBIENTALE

I rifiuti di prodotti e dei relativi contenitori etichettati T e/o F, di lampade a scarica e di toner esausti di fotocopiatrici e stampanti laser, e altri rifiuti che possono provocare problemi di impatto ambientale sono conferiti dagli utenti al Centro di raccolta secondo le modalità stabilite da apposito regolamento, o con le modalità che verranno comunicate all'atto di avvio di tali nuove raccolte.

ART. 25 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' EDILIZIE D'IMPRESA

Le imprese edili devono smaltire tramite circuiti di raccolta a ciò dedicati i materiali di risulta delle loro attività.

Nel caso di interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria ed edilizie in genere, nella D.I.A. e nel Permesso a costruire dovrà essere indicato il luogo di conferimento dei materiali inerti di risulta

Ad ultimazione dei lavori dovrà essere presentato all'ufficio tecnico comunale il certificato di avvenuto smaltimento presso gli impianti autorizzati.

I materiali inerti provenienti invece da piccole demolizioni o interventi effettuati da utenze domestiche, possono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale secondo le modalità dell'apposito regolamento.

E' vietato immettere tali materiali nel circuito di raccolta dei rifiuti indifferenziati.

ART. 26 CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MATERIALI DERIVANTI DALLA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI VEICOLI A MOTORE

I materiali, quali oli minerali ed accumulatori esausti, pneumatici usurati e altri materiali di riparazione e sostituzione derivanti dai veicoli a motore e dalle pratiche del "fai da te" di utenze domestiche sono conferiti presso il centro di raccolta comunale.

ART. 27 DESTINAZIONE DEI MATERIALI RACCOLTI IN MODO DIFFERENZIATO

I materiali immessi nel circuito di raccolta differenziata vengono avviati ad apposite aree attrezzate, pubbliche o private, specificamente autorizzate, ai fini dell'effettuazione delle lavorazioni necessarie all'inserimento nei canali del recupero e del riciclaggio.

Soltanto per particolare tipologie di rifiuti, che possono provocare problemi di impatto ambientale e per i quali non esistono concrete possibilità di avvio al recupero, è possibile la destinazione a smaltimento definitivo tramite interrimento o termodistruzione, previo eventuale pretrattamento, nel rispetto delle norme vigenti.

Per gli imballaggi si prevede il conferimento alle strutture appositamente previste dalla legge (ConSORZI di filiera), secondo circuiti e modalità stabilite tra le parti, anche sulla base degli accordi stipulati a livello nazionale (accordi CONAI-ANCI).

CAPO 4. ALTRI SERVIZI OBBLIGATORI

ART. 28 ATTIVITA' NON CONTINUATIVE

Gli Enti comunali competenti al rilascio di autorizzazioni per l'occupazione temporanea dei locali o aree pubbliche, devono dare comunicazione al gestore del servizio delle autorizzazioni rilasciate, al fine di attivare i servizi di raccolta relativi.

Ove tecnicamente ed economicamente possibile, anche per tali attività la raccolta deve privilegiare forme di conferimento differenziato.

ART. 29 SERVIZI DI SPAZZAMENTO

I servizi di spazzamento, così come definiti dal presente regolamento, fatti salvi gli obblighi per gli utenti di cui al successivo articolo 30, sono assicurati all'interno del territorio comunale limitatamente a:

- strade e piazze classificate come comunali;
- tratti urbani di strade provinciali e statali;
- strade private soggette ad uso pubblico, purché permanentemente aperte al pubblico transito senza limitazioni di sorta e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi, nonché di idoneo smaltimento delle acque meteoriche;
- aree pedonali, a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico, compresi i parchi e gli spazi verdi di arredo stradale e le aree eventualmente riservate ai proprietari di cani;
- aree pubbliche scoperte e/o coperte opportunamente allestite per i mercati che non provvedano in forma autogestita alla pulizia delle stesse.

L'Amministrazione comunale si riserva di organizzare, eventualmente anche tramite il gestore, i servizi di:

- lavaggio stradale, dei monumenti, delle gallerie e dei sottopassi, pulizia delle attrezzature ludiche e dell'arredo urbano, fontane, fontanelle e pulizia, lavaggio e disinfezione dei servizi igienici pubblici;
- diserbo stradale;
- sgrigliatura delle griglie di deflusso delle caditoie stradali;
- pulizia degli arenili, delle rive dei fiumi, delle aree golenali purché libere e accessibili;
- derattizzazione e disinfestazione su aree pubbliche;
- rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico, in caso di inadempienza del produttore o detentore dei rifiuti e/o del proprietario o utilizzatore del terreno, fermo restando il diritto di rivalsa per la spesa sostenuta;
- rimozione dei rifiuti animali e delle spoglie animali sulla pubblica via, realizzata tramite le competenti strutture sanitarie cittadine.

Nel rispetto della normativa vigente, dei principi generali di gestione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento e delle prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico Attuativo, nonché con riguardo alla tutela dei beni del Comune e sue pertinenze, l'Amministrazione definisce le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi, individuando i soggetti incaricati dell'effettuazione di tali servizi, con cui definirà le soluzioni tecnologiche ed operative più affidabili ed economiche in funzione delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, dell'intensità di traffico veicolare, delle attività presenti ed in generale dell'utilizzazione del territorio. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere variazioni e modifiche circa le frequenze, gli orari e le modalità di erogazione dei servizi in base ad esigenze particolari e verifica dell'efficienza degli stessi.

Sono fatti salvi gli obblighi di manutenzione delle aree a carico degli utenti derivanti dalle convenzioni, previsti dagli strumenti urbanistici esecutivi vigenti.

Nell'organizzazione ed effettuazione del servizio di spazzamento il soggetto incaricato dell'effettuazione del servizio medesimo, potrà previo accordo con l'Amministrazione comunale, adottare le misure utili ad evitare la commistione in sede di raccolta delle spazzature stradali con le frazioni recuperabili.

In particolare è fatto divieto di avviare al compostaggio le foglie raccolte con spazzatrici stradali.

ART. 30 ABBANDONO DEI RIFIUTI E RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone .

Il gestore del servizio è tenuto ad intervenire, a seguito di apposita richiesta dell'Amministrazione Comunale, per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti di qualunque natura, abbandonati su aree pubbliche e/o su aree private comunque soggette ad uso pubblico nell'ambito del perimetro comunale, fatti salvi gli obblighi di diversa natura stabiliti dal presente regolamento e/o da disposizioni di legge.

Il Sindaco, qualora sia identificato il responsabile dell'abbandono, emette specifica ordinanza diffidando lo stesso a provvedere alla rimozione, allo smaltimento ed a eventuali operazioni di ripristino dell'area.

Nel caso non sia possibile individuare il responsabile dell'abbandono, risponderà in solido il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Nel caso in cui il proprietario dell'area o il titolare di diritti reali o personali di godimento non siano responsabili per dolo o colpa l'Amministrazione provvederà al ripristino dell'area.

Nel caso di inottemperanza al provvedimento sindacale, l'Amministrazione Comunale provvede, in via sostitutiva, con diritto di rivalsa.

Ove gli organi tecnici di vigilanza ravvisino elementi di rischio della salute pubblica e della salubrità ambientale, il gestore del servizio, su apposita richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuto direttamente all'intervento di emergenza, salvi i diritti di rivalsa.

ART. 31 OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI UTENTI PER LA PULIZIA E L'IGIENE DEL SUOLO

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, per una distanza non inferiore a due metri.

L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea .

È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si acceda dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sia rialzati che a raso (ivi compresi quelli sottostanti i portici) prospicienti l'immobile di rispettiva competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza, sino alla sede stradale. Per attività di qualsiasi specie si intende un uso dell'immobile diverso da quello abitativo.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente il proprietario singolo o l'amministratore, laddove nominato, o i condomini, in solido fra loro, collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile di competenza, per tutta la sua lunghezza ed ampiezza sino alla sede stradale.

Fatto salvo quanto previsto al comma terzo i proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici hanno l'obbligo di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei marciapiedi sottostanti i portici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia .

I rifiuti accumulati durante la pulizia di cui ai commi precedenti vanno raccolti e conferiti a seconda della tipologia negli appositi contenitori.

I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è fatto divieto, ai soggetti di cui ai precedenti commi di trasferire i rifiuti sulla pubblica via salvo disposizioni diverse.

Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici e di non rendere disagiata o impossibile l'intervento di pulizia, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta, indicati con segnaletica fissa e/o mobile, a tale scopo istituiti .

ART. 32 CONTENITORI PORTARIFIUTI

Per garantire la pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico l'Amministrazione comunale provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, assicurando il loro periodico svuotamento e la loro pulizia.

Sui cestini portarifiuti è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.

I cestini portarifiuti sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti minuti prodotti occasionalmente dagli utenti delle aree sopra indicate: pertanto essi non devono essere utilizzati per conferire altre tipologie di rifiuti.

I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio contenitori di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestini muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché ne risulti impedito il rovesciamento e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi. I suddetti titolari devono altresì avvisare la loro clientela, mediante apposizione di idonei cartelli, sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.

I contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani, quelli di cui al comma precedente, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, i contenitori vari per le raccolte

differenziate quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

Qualora vengano realizzate sul territorio cittadino opere urbanistiche e a scomputo che prevedano il posizionamento di contenitori e cestini portarifiuti, le tipologie di tali attrezzature dovranno essere concordate con l'Amministrazione Comunale.

ART. 33 VOLANTINAGGIO

È vietato lanciare o collocare sul suolo pubblico volantini o simili .

É vietato collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili.

Quando l'attività di volantaggio non sia occasionale e sia esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse o mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti .

Nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione risponderà in solido per le sanzioni amministrative il beneficiario del messaggio contenuto nel volantino, fatta salva la dimostrazione della sua estraneità.

ART. 34 RIMOZIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE

I rifiuti abbandonati su aree pubbliche sono rimossi e smaltiti dal gestore del pubblico servizio, su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

Qualora si tratti di abbandono di rifiuti pericolosi, questi sono smaltiti da ditte autorizzate alla raccolta e allo smaltimento del rifiuto di cui trattasi.

L'Amministrazione comunale adotta i provvedimenti, a norma di legge, al fine di rintracciare i soggetti responsabili dell'abbandono.

ART. 35 CONFERIMENTI E RACCOLTA DEI RIFIUTI ANIMALI

A garanzia dell'igiene e del decoro urbano i proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono assicurare la rimozione delle deiezioni da strade, marciapiedi ed ogni altro spazio di uso pubblico.

Pertanto è fatto loro obbligo di munirsi di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni da depositare nei contenitori nei cestini porta rifiuti o negli appositi contenitori collocati a cura dell'Amministrazione comunale o del gestore del servizio.

Oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento o da altre norme applicabili, chiunque sia responsabile dell'inosservanza degli obblighi di cui al comma primo, è tenuto al ripristino del sito. In caso di intervento del gestore del servizio, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'addebito al responsabile dell'inosservanza dei costi sostenuti per il ripristino del sito.

Il gestore del servizio provvede alla rimozione e allo smaltimento, secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente, degli escrementi di animali e delle spoglie di animali domestici e selvatici depositi in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico.

I rifiuti di origine animale di cui al Regolamento 1774/2002/CE del 3 ottobre 2002 seguono autonomi circuiti di raccolta, trasporto e trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Per quanto attiene ai letami, compresi gli escrementi animali in aree di sosta annessi ai macelli, ai fanghi e ai reflui zootecnici, questi sono esclusi dal servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, in quanto i produttori devono provvedere allo smaltimento a proprie spese. Ove l'Amministrazione Comunale ritenga di fornire un servizio integrativo di raccolta e smaltimento dei predetti rifiuti, provvederà a stipulare apposita convenzione con gli utenti richiedenti.

CAPO 5. OBBLIGHI E DIVIETI

ART. 36 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI

Competono ai produttori di rifiuti urbani e ai produttori di rifiuti assimilati, le attività di conferimento nel rispetto delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

I produttori di rifiuti assimilati agli urbani possono conferire i propri rifiuti al servizio pubblico di raccolta, nei limiti qualitativi e quantitativi come stabilite dalle normative vigenti e dai conseguenti atti amministrativi adottati dall'Amministrazione Comunale e dagli organi competenti.

I rifiuti per i quali sono state istituite forme di raccolta differenziata devono essere obbligatoriamente conferiti secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento.

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con il soggetto gestore dei servizi di raccolta, si farà parte diligente per informare adeguatamente gli utenti, i quali devono opportunamente conformare l'organizzazione domestica, aziendale e condominiale della gestione dei propri rifiuti.

Ogni forma di cernita manuale dei rifiuti già conferiti, da parte di soggetti non preposti è rigorosamente proibita.

L'utenza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento, l'attività degli operatori addetti.

E' fatto obbligo ai cittadini di assicurare l'accessibilità ai contenitori degli operatori e dei mezzi, sia su suolo pubblico sia su suolo privato come concordato.

Le sostanze putrescibili devono essere immesse negli appositi contenitori (delle "isole di prossimità" o domiciliari) avendo cura che l'involucro protettivo eviti dispersioni o cattivi odori. I cassonetti posizionati a bordo strada e provvisti di serratura devono essere richiusi perfettamente dopo l'immissione dei rifiuti.

I concessionari di aree pubbliche e/o di uso pubblico e i titolari di autorizzazioni all'occupazione delle predette aree, debbono mantenere pulite le stesse e rimuovere i rifiuti in esse abbandonati.

ART. 37 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

I produttori di rifiuti speciali, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere al loro smaltimento a proprie spese e nel rispetto delle norme di riferimento.

ART. 38 PULIZIA DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI EDILI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico interessate all'attività è tenuto a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo e rispettare le indicazioni di conferimento di cui all'art. 25

Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e da infrastrutture di qualsiasi natura.

ART. 39 PULIZIA DELLE AREE ESTERNE A PUBBLICI ESERCIZI

I gestori di pubblici esercizi che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti, chioschi e simili devono provvedere alla raccolta dei rifiuti giacenti sull'area occupata indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio pubblico. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, possono risultare imbrattate dai residui e dagli involucri delle merci vendute (cartacce, imballaggi, contenitori per bibite, coni, coppette, cucchiaini per gelati, residui alimentari), ricorrendo eventualmente a cestini e contenitori per rifiuti; il gestore dell'attività è ritenuto responsabile dell'asporto e del conferimento dei rifiuti prodotti dai consumatori.

I rifiuti raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, compresi gli obblighi di raccolta differenziata degli imballaggi in vetro, metallo e plastica.

All'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante deve risultare perfettamente pulita.

ART. 40 PULIZIA DELLE AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, secondo quanto stabilito nel Regolamento specifico e nel provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area

Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato ricadrà sui gestori delle attività di che trattasi.

ART. 41 PULIZIA DELLE AREE MERCATALI

I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, di qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo dei rispettivi posteggi e ad esso circostante, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta, con particolare osservanza delle prescrizioni relative alla raccolta differenziata, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare Tecnico Attuativo.

Sono fatti salvi appositi accordi convenzionali con l'Amministrazione Comunale.

ART. 42 PULIZIA DEI TERRENI NON UTILIZZATI

I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono mantenerli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.

ART. 43 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

E' fatto divieto a chiunque transiti o stazioni su aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico, di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e in qualsiasi quantità.

I rifiuti devono essere immessi negli appositi contenitori per i rifiuti indifferenziati o per le frazioni recuperabili o conferiti alle aree indicate dall'Amministrazione Comunale, in base alle diverse articolazioni dei servizi e alla tipologia di rifiuti.

E' vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e dei pubblici mercati coperti o scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

Il medesimo divieto vige per le rogge, i corsi d'acqua, i laghi, i fossati, gli argini, le sponde,

E' vietato l'abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati.

E' vietato:

1. esporre in strada i rifiuti sotto forma diversa da quella indicata nel presente regolamento e al di fuori dei giorni e degli orari indicati;
2. conferire nei contenitori residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti non opportunamente protetti;
3. immettere sostanze putrescibili non rinchiusi in sacchi idonei ad evitare dispersioni o cattivi odori;
4. abbandonare i rifiuti, anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o dei contenitori predisposti;
5. incendiare i rifiuti, sia in area pubblica sia in area privata, fatto salvo quanto previsto dagli art. 8 lett. t), e 9, c. 1, lett. n) del Regolamento di Polizia Urbana;
6. scrivere sui contenitori predisposti per la raccolta o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale;
7. conferire rifiuti differenziabili nel circuito di raccolta della frazione indifferenziata residua;
8. immettere frazioni di rifiuti differenziabili o rifiuti voluminosi nei cestini portarifiuti,
9. spostare i contenitori delle "isole di prossimità" dalla sede in cui sono stati collocati dal gestore del servizio,
10. l'uso improprio dei contenitori;
11. la cernita dei rifiuti nei contenitori;
12. non rimuovere e non conferire nei contenitori le deiezioni degli animali da affezione .

CAPO 6 NORME FINALI

ART. 44 ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, e visto quanto previsto dall'articolo 191 del D.Lgs n.152/2006, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, emette ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Le ordinanze indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

ART. 45 CONTROLLI E VIGILANZA

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie e agli ecovolantari previsti dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge e previsto da specifica convenzione, a personale di altri enti, preposto alla vigilanza.

Gli agenti di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma precedente possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

La cittadinanza ha facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi svolti tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

ART. 46 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Polizia Urbana, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.

Sono revocati gli articoli di norme e regolamenti comunali che risultino in contrasto con il presente Regolamento.

ART. 47 SANZIONI

Le violazioni a quanto previsto dal presente Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma dell' articolo 16 della Legge 3/2003 nell'ambito dei limiti scelti all'Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell'Amministrazione Comunale stessa.

In particolare, tra le norme sanzionatorie si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti, riguardanti anche il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall'Amministrazione Comunale.

1. Chiunque abbandoni o depositi rifiuti ovvero li immetta nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 105,00 a € 620,00;
2. Chiunque immetta nei cassonetti e contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani e assimilati :
 - rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani;

- rifiuti speciali inerti (es. calcinacci) derivanti da attività cantieristica;
- rifiuti urbani pericolosi;

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;

3. Chiunque incendi i rifiuti, sia in area pubblica che in area privata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;
4. Chiunque immetta nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti residui liquidi, sostanze accese o infiammabili, materiali taglienti, se non opportunamente protetti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 300,00;
5. Chiunque effettui cernita, rovistamento e recupero “non autorizzati” dei rifiuti collocati negli appositi contenitori ovvero presso il centro di raccolta e le altre strutture di supporto alla raccolta differenziata, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire € 25,00 a € 150,00;
6. Chiunque danneggi o deturpi i contenitori, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
7. Chiunque esegua scritte sui contenitori predisposti dal Comune o affigga su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive), fatto salvo quanto espressamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
8. Chiunque tagli o danneggi le serpentine dei frigoriferi, congelatori ecc., è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
9. Chiunque imbratti il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), spandimento di olio e simili, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;
10. Chiunque reiteratamente conferisca tipologie di rifiuto per le quali sono state istituite forme di raccolta differenziata nei contenitori per i rifiuti indifferenziati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
11. Chiunque imbratti il suolo pubblico e ad uso pubblico con escrementi di animali è obbligato alla rimozione degli stessi ed è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00
12. Chiunque reiteratamente non adempia agli obblighi di cui all' art. 39 in merito alla pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00.
13. Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 40 in merito alla pulizia delle aree adibite a luna park, circhi e spettacoli viaggianti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire € 50,00 a € 300,00.
14. Chiunque non adempia agli obblighi di cui all'art. 41 in merito alla pulizia delle aree mercatali, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00
15. Chiunque reiteratamente usi impropriamente i contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale e/o dal gestore del servizio, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a Euro 150,00;

16. Chiunque reiteratamente non provveda a ritirare entro le 24 ore successive alla effettuazione della raccolta i contenitori domiciliari è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a Euro 150,00;
17. Chiunque reiteratamente esponga i contenitori o i sacchi per la raccolta differenziata o indifferenziata in giorni od orari diversi da quelli previsti per la raccolta è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00;

ART. 48 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'Albo pretorio.